



Città di Bacoli

(Prov. di Napoli)
Ufficio di Gabinetto

Ordinanza n. 80 del 09/06/2010 prot. n. 14825

IL SINDACO

PREMESSO

che il territorio del Comune di Bacoli, in occasione delle sempre più frequenti piogge torrenziali primaverili e autunnali è interessato da fenomeni di notevoli allagamenti, smottamenti e frane di terreni collinari, con grave pregiudizio per la viabilità e per la sicurezza di persone e cose;

che detta circostanza è aggravata da una deficiente o carente tenuta dei fondi rustici, limitrofi alle vie principali e vicinali, le cui acque di scolo, non adeguatamente irreggimentate e convogliate, in occasione delle piogge defluiscono nelle strade in parola, trasportando vegetazione e detriti, intasando le vie di deflusso delle acque e provocando i disagi e le situazioni di pericolo sopra enunciate;

VISTO il vigente regolamento locale di igiene, in particolare gli artt.52 e 53;

VISTO il D.lgs. n.285/1992 (codice della strada) ed in particolare gli artt. 16 , 17, 18, 20, 29 e 31 ed il successivo regolamento di esecuzione;

VISTO l'art. 913 cod. civ., rubricato "Scolo delle acque";

VISTO l'art.54, co.1 del D.Lgs.267/00;

SENTITO sull'argomento l'U.T.C., che conferma quanto già relazionato in data 07 luglio 2005;

RITENUTO doversi provvedere in merito a tutela dell'igiene nonché della pubblica e privata incolumità;

ORDINA

1) I Proprietari di immobili e terreni, in posizione limitrofa e non, alle vie ad uso pubblico, principali e vicinali, sono tenuti a porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi, per la irreggimentazione ed il convogliamento delle acque meteoriche, dei detriti terrosi, dei residui della lavorazione agricola e della vegetazione e precisamente:

- a) per quanto concerne **i fondi rustici** è necessario che gli stessi non siano tenuti incolti, siano dotati di "fontane" sui terrazzamenti, con pendenze interne, tali da consentire l'assorbimento nei fondi stessi delle prime acque meteoriche;
- b) per quanto concerne **le aree di pertinenza dei fabbricati**, è necessaria la raccolta delle acque meteoriche in pozzetti e canalizzazioni, capaci di assicurare un normale deflusso delle stesse. Le stesse aree di pertinenza devono essere mantenute in condizione di pulizia e di decoro, come già stabilito in precedenti ordinanze;
- c) per quanto concerne **i fondi limitrofi o frontisti a strade ad uso pubblico**, è necessario evitare il fenomeno di invasione dei marciapiedi e delle sedi stradali da parte di arbusti e vegetazione varia, che costituiscono occasione di pericolo per autoveicoli e pedoni;

2) I Settori Tecnici – di concerto con i locali Organi di Polizia (Comando di P.M. e Stazione Carabinieri), ai quali la presente è notificata, - è incaricato delle necessarie azioni di prevenzione e di controllo sul territorio, ai fini della esatta e puntuale applicazione delle suesposte prescrizioni;

3) I Settori X-XI-XII, ai quali parimenti è notificata la presente ordinanza sono incaricati di intensificare le attività di controllo, monitoraggio ed intervento sul territorio, al fine di garantire l'efficienza del sistema generale di convogliamento delle acque e prevenire le situazioni di danno e pericolo.

4) L'Ufficio Messi è incaricato delle notifiche di cui sopra e della pubblicizzazione della presente all'Albo Pretorio dell'Ente.

5) Il Settore II è incaricato di provvedere alla pubblicizzazione della presente mediante il Sito Istituzionale dell'Ente.

6) Ai Contravventori sono applicate le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa dianzi richiamata.

dalla Casa Comunale,

IL SINDACO
dott. Ermanno Schiano